

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E TERNA SPA

PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI DI MISURA ORARI DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DAGLI
IMPIANTI

Regione Lombardia – Giunta Regionale, rappresentata da _____,

e la Società:

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (in breve TERNA S.p.A.), con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via Galbani 70, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.I. n. 05779661007 R.E.A. di Roma rappresentata per la stipula della presente convenzione da _____,

PREMESSO CHE

- 1) l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevede che le Regioni disciplinino con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
- 2) ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, *“I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”*;
- 3) ai sensi dell'articolo 12, comma 1-septies del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, *“Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata*

adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità”;

- 4) la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 disciplina l'obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione dell'articolo 12, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.Lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 prevedendo che la Giunta regionale, con propria deliberazione, possa disporre la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire e che tale monetizzazione si basi sulla valorizzazione ai prezzi di mercato dell'energia immessa in rete;
- 5) la Legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 reca la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- 6) l'articolo 20 della Legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 disciplina il canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche e prevede, al comma 5, che per le finalità di cui al medesimo articolo, *“la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con TERNA S.p.A. per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti”;*
- 7) per le finalità di cui all'articolo 20, la Regione ritiene sia necessaria l'acquisizione per ciascun anno, dal 2020, dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa nella rete elettrica dagli impianti idroelettrici localizzati nella Regione Lombardia, nonché, in via di prima applicazione, dei dati relativi all'energia immessa nella rete elettrica per ciascuno degli anni dal 2010 al 2019, anche ai fini di verificare i dati che l'ex concessionario è tenuto a comunicare a termini dell'art. 3, comma 1, lett. i) della l.r. 5/2020
- 8) Terna S.p.A. – Trasmissione Elettrica Rete Nazionale Società per Azioni - costituita in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (decreto “Bersani”), sul riassetto del settore elettrico è proprietaria e gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), così come individuata dal Decreto Min. Ind. 26 giugno 1999 e ss.mm.ii nonché, con decorrenza 1 novembre 2005, Concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento e degli obblighi e delle potestà ad esse connessi giusta convenzione stipulata con il Ministero delle Attività Produttive (MSE) il 20 aprile 2005, come modificata in data 15 dicembre 2010;

CONVENGONO CHE

Art. 1 – Trasmissione dati di misura oraria sulla produzione

Ai fini dell'applicazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 e della Legge regionale 8 aprile 2020, n. 5, Terna S.p.A. si impegna a fornire alla Regione Lombardia, Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, entro il 28 febbraio di ciascun anno solare, i dati di misura orari dell'energia elettrica immessa nella rete elettrica riferiti all'anno precedente dagli impianti idroelettrici localizzati nella Regione Lombardia di cui all'allegato 1 alla presente convenzione. Contestualmente ai dati di misura orari dell'energia elettrica verrà trasmessa la tabella indicante i codici Unità di Produzione, i quali vanno intesi come codice identificativo utilizzato dal sistema Gaudì. Terna si impegna ad inviare i dati di misura disponibili alla data di invio così come rilevati, validati e comunicati a Terna dal gestore di rete a cui è connesso l'impianto.

Art. 2 – Modalità di invio

La tabella indicante i codici Unità di Produzione degli impianti e i dati di misura orari dell'energia elettrica immessa nell'anno precedente nella rete saranno inviati da Terna S.p.A all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni. In alternativa, Terna S.p.A può soddisfare l'impegno di cui all'articolo 1 implementando una piattaforma elettronica contenente i medesimi dati e rendendoli accessibili alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni.

Art. 3 – Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1

Entro il 1° gennaio di ciascun anno solare, la Regione Lombardia, Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, può richiedere l'integrazione dell'elenco di cui all'allegato 1, indicando i codici Unità di Produzione degli ulteriori impianti idroelettrici di cui si chiede la trasmissione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa nella rete elettrica di trasmissione nazionale nell'anno precedente. Le eventuali modifiche intervenute ai codici Unità di Produzione di cui all'allegato 1 o relative ai codici Unità di Produzione degli impianti oggetto della richiesta di cui al periodo precedente sono segnalate da Terna S.p.A. contestualmente alla trasmissione dei dati via posta elettronica ovvero nella piattaforma elettronica di cui all'articolo 2.

Art. 4 – Disposizioni transitorie

In via di prima applicazione, Terna S.p.A. trasmette alla Regione Lombardia, Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, i dati, laddove presenti, relativi all'energia immessa nella rete elettrica dagli impianti idroelettrici localizzati nella Regione Lombardia, di cui all'allegato 1, per gli anni dal 2010 al 2019, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art 5 - Patto di riservatezza e privacy

Le parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite dalle parti.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 - Controversie

Le parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione. Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in rapporto alla presente convenzione, per il quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole tra le parti contraenti, è competente il Foro di Milano.

Art. 7 – Oneri

La presente convenzione non comporta oneri a carico di Regione Lombardia

Art. 8 – Disposizioni finali

La presente convenzione è efficace fino al 31 ottobre 2030, salvo diverso accordo tra le parti.

Roma, lì

Per la Regione Lombardia....

Per Terna S.p.A. ...

ALLEGATO 1 – CODICE UNITA' DI PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI IN RELAZIONE AI QUALI TERNA SI IMPEGNA A FORNIRE I DATI DI MISURA ORARI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

UP_AEM-BRAUL_1
UP_AEM-GROSI_1
UP_AEM-LOVER_1
UP_AEM-PREMA_1
UP_AEM-STAZZ_1
UP_ARDENNO_1
UP_BOFFETTO_1
UP_BORDOGNA_1
UP_BRAONE_1
UP_CAFFARO_2_1
UP_CAMPO_MOR_1
UP_CARONA_1
UP_CEDEGOLO_1
UP_CETO_2
UP_CHIAVENNA_1
UP_CORENNO_1
UP_CREVA_1
UP_DARFO_1
UP_DOSSI_1
UP_EDIS_BERT_1
UP_EDIS_CEDE_1
UP_EDIS_CIVI_1
UP_EDIS_ESTE_1
UP_EDIS_SEME_1
UP_EDIS_SONI_1
UP_EDOLO_1
UP_GARGNANO_1

UP_GEROLA_1
UP_GORDONA_1
UP_GRAVEDONA_1
UP_GROSOTTO_1
UP_ISOLA_1
UP_LANZADA_1
UP_LUDRIGNO_S_1
UP_MALLERO_1
UP_MANTELERA_1
UP_MASINO_1
UP_MAZZUNNO_1
UP_MESE_1
UP_MONASTERO_1
UP_PANTANO_D_1
UP_PARAVISO_1
UP_PEDESINA_1
UP_PORTOTORR_1
UP_POSCHIAVI_1
UP_PRESTONE_1
UP_PRUSCA_1
UP_REGOLEDO_1
UP_RESIO_1
UP_REZZALASCO_1
UP_RONCOVALG_1
UP_S.FIORANO_1
UP_SANGIACOMO_1
UP_SBERNARDO_1
UP_SLTMDESIMO_1

UP_SLTOSPLUGA_1
UP_SND_ALBAN_1
UP_SND_ARMIS_1
UP_SND_BELVI_1
UP_SND_CAMPO_1
UP_SND_GANDA_1
UP_SND_VEDEL_1
UP_SNDPUBLINO_2
UP_SONDRIO_1
UP_SPTROORZIO_1
UP_TALAMONA_2
UP_TORNAVENT_1
UP_TURBIGO_S_1
UP_VENINA_1
UP_VIZZOLA_T_1
UP_VOBARNO_1
UP_VPRIODADDA_1
UPN_0305618_01
UPN_0305644_01
UPN_0305656_01
UPN_0497368_01
UPN_0598548_01
UPN_0681158_01
UPN_0764850_01
UPN_0773401_01
UPN_0845074_01
UPN_0846146_01
UPN_0846154_01

UPN_0992606_01
UPN_M03MILL_01
UPN_S03AVSC_01
UPN_S03BCNT_01
UPN_S03CLCR_01
UPN_S03CMPL_01
UPN_S03CPRN_01
UPN_S03FRNO_01
UPN_S03GNDL_01
UPN_S03GRMO_01
UPN_S03GVZV_01
UPN_S03ISLI_01
UPN_S03LANS_01
UPN_S03LL1N_01
UPN_S03LNNL_01
UPN_S03MCRT_01
UPN_S03MLLG_01
UPN_S03PCRP_01
UPN_S03PDSV_01
UPN_S03SCRG_01
UPN_S03SLRA_01
UPN_S03SNCV_01
UPN_S03T2LM_01
UPN_S03TCRZ_01
UPN_S03TRNO_01
UPN_S03VDSL_01
UPN_S03VGVN_01
UPN_S03ZCGL_01